



COMUNE DI LOZIO

PROVINCIA DI BRESCIA



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 08.07.2026

Comune di Lozio | comune.lozio.bs.it

Via Giacomo Cappellini, 9 - 25040 - Lozio (Bs)

Tel. 0364/494010 - Fax. 0364/495000

C.F. 01127210175 - P.IVA 00603590985

info@comune.lozio.bs.it - uff.ragioneria@comune.lozio.bs.it

[pec: comune.lozio@pec.regione.lombardia.it](mailto:pec:comune.lozio@pec.regione.lombardia.it)

Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFHTRF





Indice generale

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 – Finalità	3
ART. 2 - Oggetto e applicazione	3
ART. 3 – Autorizzazioni, concessioni	3
ART. 4 – Ordinanze	4
ART. 5 – Definizioni	4
ART. 6– Vigilanza.....	4
ART. 7– Sanzioni	5
TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO.....	6
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL' IGIENE AMBIENTALE	6
ART. 8- Comportamenti vietati	6
ART. 9- Altre attività vietate	7
ART. 10 - Nettezza del suolo e dell'abitato	8
ART. 11- Rifiuti.....	8
ART. 12 - Sgombero neve	9
ART.13- Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico.....	9
SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE	9
ART. 14– Divieti	9
ART. 15- Disposizioni sul verde privato.....	10
TITOLO III- OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI.....	11
SEZIONE I- DISPOSIZIONI GENERALI	11
ART. 16 - Disposizioni generali	11
SEZIONE II- DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE.	11
ART.17 - Occupazione per iniziative o manifestazioni varie.	11
TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE	
STABILI	12
ART. 18- Obblighi dei gestori di locali, di attività di servizi e aggregative.....	12
ART. 19 - Lavoro notturno	12
TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI.....	14
ART. 20 - Disposizioni generali.....	14
ART. 21- Tutela degli animali domestici.....	14
TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI	15
ART.22- Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.....	15
ART.23- integrazioni e modifiche	15



COMUNE DI LOZIO

PROVINCIA DI BRESCIA



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina comportamenti ed attività influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. La convivenza civile è definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano e attrattivo, garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco fra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la cura ed il rispetto del territorio comunale, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività.

ART. 2 – Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme in materia di:
 - a. Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano
 - b. Quietè pubblica e privata
 - c. Protezione e tutela degli animali
 - d. Esercizi pubblici
 - e. Sanzioni
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'autorità Comunale, nonché dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dall'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme in materia di sicurezza urbana, igiene e ordine pubblico dell'ordinamento.

ART. 3 – Autorizzazioni, concessioni

1. Le autorizzazioni e concessioni previste dal presente regolamento sono rilasciate, ove consentito, dai responsabili dei settori del Comune a seguito di istanza inoltrata ai settori stessi o al servizio protocollo del Comune.
2. Le istanze di cui al comma precedente devono contenere le seguenti indicazioni:

Soggetto richiedente:

 - Cognome e Nome, data e luogo di nascita, residenza e, se diverso, domicilio fiscale, professione e attività esercitata, numero di codice fiscale ovvero partita iva del richiedente.
 - Quando l'istanza è presentata da soggetto diverso da persona fisica, il legale rappresentante,



COMUNE DI LOZIO

PROVINCIA DI BRESCIA



oltre i dati di cui al comma precedente, relativamente alla sua persona, deve indicare la natura giuridica, denominazione, sede legale, domicilio fiscale, attività esercitata, numero di codice fiscale dell'ente o persona giuridica richiedente. Recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni al richiedente.

Oggetto della richiesta:

- Deve essere indicato in modo preciso l'oggetto della richiesta ed in particolare se si tratta di area da utilizzare, l'estensione, la durata dell'occupazione.

- Precisazione analitica dei motivi della richiesta ed in particolare, ove si tratti di iniziativa o manifestazione, se questa è con o senza scopo di lucro, a pagamento o gratuita.

3. L'Amministrazione comunale può subordinare il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione alla prestazione di idonea cauzione, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dall'organizzatore e dell'eventuale risarcimento dei danni arrecati al patrimonio pubblico, alle infrastrutture comunali o a terzi in conseguenza dell'evento.

ART. 4 – Ordinanze

1. Le ordinanze sono emanate dal Sindaco o dai responsabili degli uffici competenti per imporre un determinato comportamento ad un soggetto o più soggetti. Si tratta di provvedimenti amministrativi che creano doveri positivi o negativi al fine di tutelare la salute e la sicurezza pubblica.

ART. 5 – Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

a. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;

b. i parchi ed i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;

c. le acque interne;

d. i monumenti e le fontane monumentali;

e. le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;

f. gli impianti e le strutture di uso comune, collocate sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

ART. 6 – Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti della Polizia Locale. Gli agenti della Polizia Locale possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del



COMUNE DI LOZIO

PROVINCIA DI BRESCIA



Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

2. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 7 – Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'Organo comunale competente.

2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1. In particolare, entro 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione delle violazioni, gli interessati possono far pervenire alla Polizia Locale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. Il ricorso verrà inoltrato ai responsabili del settore od Ufficio aventi competenza specifica sulla materia di cui trattasi. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle leggi 24 novembre 1981, n. 689, salvo le modifiche e le deroghe previste dalle norme di questo titolo.

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

5. Qualora alla violazione di norme di Regolamento conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

6. Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato al Comune di Lozio - Tesoreria Comunale. Per il pagamento rateale si applica l'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 della legge n. 689/1981, sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.



TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

ART. 8 – Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio del Comune è vietato:
 - a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b. imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte, di edifici privati;
 - c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f. praticare giochi o assumere comportamenti che turbino la quiete e l'ordine pubblico sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
 - g. accedere in luoghi pubblici (parchi giochi, aree pubbliche, giardini pubblici etc...) al di fuori degli orari di apertura previsti;
 - h. divieto di utilizzo delle strutture e attrezzature pubbliche in modo non conforme a quanto consentito dalla regolamentazione e normativa vigente;
 - i. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - j. Rovistare o prelevare qualsiasi indumento o oggetto dai contenitori di raccolta delle Associazioni Umanitarie collocati sulla pubblica via.
 - k. È altresì vietata ogni altra condotta che costituisca insudiciamento del suolo pubblico.
 - l. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari all'igiene o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti.
 - m. accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
 - n. accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi e simili nelle strade, giardini pubblici, zone boschive o in qualsiasi luogo pubblico.
 - o. effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo



COMUNE DI LOZIO

PROVINCIA DI BRESCIA



alla circolazione veicolare e/o pedonale;

p. utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto; quindi, è vietato lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche. È inoltre vietato lavare animali nelle fontane pubbliche.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), b), c) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 500 oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.**

3. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. d), e), f), g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 500.**

4. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. h), i) e j) è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 500 più le spese di ripristino nel caso di danneggiamento.**

5. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. k) è soggetto alla sanzione amministrativa **da € 50 a € 500.**

6. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. l) e m) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 500.**

7. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. n) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 500.**

8. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. o) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 500.**

9. Salvo il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. p) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 500.**

10. In caso di imbrattamento di edifici privati, resta in ogni caso a carico del proprietario l'onere del ripristino dello Stato dei luoghi entro 10 giorni dal fatto.

ART. 9 – Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato all'autorizzazione;

b) utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a) è



COMUNE DI LOZIO

PROVINCIA DI BRESCIA



soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 500**.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 500**.

ART. 10 – Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. Non è ammesso gettare, versare o depositare abusivamente su area pubblica o di uso pubblico e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in generale materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.

6. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1) e 2) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento **da € 50 a € 500**.

8. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 3), 4), 5) e 6) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento **da € 50 a € 500**.

ART. 11 – Rifiuti

1. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, i rifiuti devono essere depositati dentro i bidoni corretti. Eventuali modifiche verranno tempestivamente comunicate ai cittadini.

2. I cittadini residenti o proprietari di seconde case usufruiscono della raccolta porta a porta dei rifiuti.

3. È fatto divieto di abbandonare rifiuti fuori dagli appositi bidoni.

4. I rifiuti ingombranti non possono essere conferiti nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti domestici, né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; il conferimento di tali rifiuti è consentito soltanto presso le apposite piattaforme ecologiche.

5. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici, i rifiuti classificati come speciali o pericolosi, nonché quelli provenienti dallo spazzamento delle strade o da attività



COMUNE DI LOZIO

PROVINCIA DI BRESCIA



cimiteriale.

6. Non è ammesso depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
7. Non è ammesso depositare i rifiuti domestici all'interno o nelle vicinanze dei cestini comunali.
8. Chiunque violi le disposizioni al presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative della somma **da € 50 a € 500.**

ART. 12 – Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve essere sparsa sulla carreggiata.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 500.**

ART.13 – Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, devono essere dotati di appositi strumenti (paletta, sacchetti per la raccolta delle deiezioni, carta, ect.) per rimuovere da terra gli escrementi. Sono tenute inoltre ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere nonché i giardini pubblici ed altri luoghi frequentati.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da **€ 50 a € 500.**

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

ART. 14 – Divieti

1. Nei parchi, aperti o recintati, nonché nelle aiuole, salvo diversa e specifica regolamentazione è vietato:
 - a. condurre cani non assicurati da guinzaglio. Condurre i cani di grossa taglia sprovvisti di museruola. Le persone che li conducono devono essere munite di attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle deiezioni;
 - b. collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
 - c. Accendere fuochi liberi fuori dalle aree attrezzate a tale scopo e gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, mozziconi e altri oggetti che possano provocare incendi.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a) e b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 500.**



COMUNE DI LOZIO

PROVINCIA DI BRESCIA



3. Chiunque violi le disposizioni al presente articolo di cui al comma 1, alle lett. c) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 50 a € 500**.

ART. 15 – Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi, rovi o sterpaglie i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. I proprietari hanno l'obbligo di mantenere, sui propri terreni privati alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione o alla visibilità stradale. In particolare, devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice della Strada.

3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

5. I terreni di pertinenza di abitazioni dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie.

6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 4) e 5), nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data del contesto, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, si provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate ed alla comunicazione della notizia del reato di cui all'articolo 650 del Codice penale all'Autorità Giudiziaria competente.

7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1), 2), 3) 4) e 5) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 500**.



TITOLO III- OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I- DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 16 – Disposizioni generali

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico nonché degli spazi soprastanti o sottostanti è disciplinata e subordinata al preventivo rilascio di apposita concessione osservando gli indirizzi eventualmente disposti dalla giunta comunale e secondo le norme contenute nel regolamento per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche.
2. L'occupazione di aree e spazi pubblici per l'esercizio su di essi del commercio è soggetta alla disciplina dettagliata nell'apposito regolamento.
3. Le concessioni per l'occupazione di area pubblica o di uso pubblico sono soggette al versamento del relativo canone, salvo diversamente ed esplicitamente disposto.

SEZIONE II- DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE.

ART.17 – Occupazione per iniziative o manifestazioni varie.

1. Le Associazioni che desiderino utilizzare gli spazi e le aree pubbliche per iniziative di carattere politico, sociale, culturale, sportivo sono tenute a presentare richiesta agli uffici comunali preposti al fine del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.



TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA ED AMMINISTRAZIONE STABILI

ART. 18 – Obblighi dei gestori di locali, di attività di servizi e aggregative

1. Fatto salvo quanto previsto dalla Legge 477/1995 – Legge quadro sull'inquinamento acustico, i gestori dei locali come esercizi pubblici e commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano pregiudizio per la quiete pubblica, o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, attivandosi per rimuovere le cause.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì porre in essere ogni cautela per assicurare che i suoni e i rumori prodotti nei locali non arrechino disturbo all'esterno o all'interno del fabbricato in cui è inserito il locale del gestore.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
4. L'autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico deve contenere limiti e prescrizioni stabiliti di volta in volta, in relazione allo stato dei luoghi, all'orario e tipo di manifestazione, in modo da evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
5. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una **somma da € 50 a € 500**.

ART. 19 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, con particolare riferimento al Piano di Zonizzazione acustica, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 7.00 ovvero le ore 09.00 delle giornate festive.
2. Si ritiene fonte di inquinamento acustico a mero titolo esemplificativo l'utilizzo delle seguenti attrezzature:
 - taglia-asfalto a disco;
 - sega a disco;
 - martello demolitore e picconatore;
 - compressore;
 - trapano;
 - perforatore (elettrico, idraulico o pneumatico);
 - scarificatore;
 - motosega;
 - tosaerba;
 - autobetoniera;



COMUNE DI LOZIO

PROVINCIA DI BRESCIA



- betoniera;
 - Autoveicoli in genere PTT superiore ad 80 quintali;
 - Rullo compressore;
 - Escavatore;
 - Pala meccanica.
5. Eventuali deroghe potranno essere concesse per periodi limitati solo se motivate da ragioni di pubblico interesse o da cause di forza maggiore.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 500**.



TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART. 20 – Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli che seguono qualora non incompatibili con tali norme. Per i controlli, qualora necessari il parere tecnico, si provvederà a richiedere l'intervento del Servizio di Medicina Veterinaria dell'A.T.S. Nei casi urgenti tale richiesta potrà essere effettuata direttamente dall'organo accertatore anche con richiesta verbale o telefonica.
2. Il proprietario di un animale è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesione a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
3. Tutti i cittadini che detengono animali, di qualsiasi razza e specie, hanno l'obbligo di adottare ogni cautela affinché essi non procurino disturbo, o danno a persone e cose e siano sottoposti in ogni momento a debita custodia.

ART. 21 – Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di maltrattare e molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza di percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.
2. È vietato abbandonare animali domestici.
3. È vietato detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1) e 2) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 500.**
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 3) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 500.**



COMUNE DI LOZIO

PROVINCIA DI BRESCIA



TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.22 – Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate

1. Per motivi di sicurezza urbana il responsabile del Settore che ha rilasciato l'autorizzazione può sospendere o revocare qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune.
2. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Locale applica appositi sigilli ai locali ove sono state esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio è stato sospeso o revocato.
3. Nel caso in cui il titolare di pubblico esercizio o di esercizio commerciale incorra, nell'anno solare, in tre violazioni della stessa fattispecie, il responsabile del Settore che ha rilasciato l'autorizzazione può, tenuto conto della gravità delle violazioni, sospendere il titolo autorizzatorio per un massimo di 10 giorni, anche nel caso di pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 50 a € 500**.

ART.23 – integrazioni e modifiche

1. Il presente regolamento può essere successivamente integrato o modificato al fine di uniformarlo ad eventuali future esigenze, normative provinciali, regionali o nazionali con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.